



**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente Relatore

**Avv. Anna Cusimano** – Componente

**Avv. Valentina Mazzotta** – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della Sig.ra Eleonora Di Giuseppe (tessera FISE 005728/G)

**PREMESSO CHE**

- Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 3 marzo 2018 con il quale il Presidente *pro tempore* della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, in esecuzione della Delibera del Consiglio Federale del 19 febbraio 2018, ha denunciato al Garante del Codice di Comportamento Sportivo (di seguito il Garante), *ex art. 7* del relativo Regolamento, la condotta del Consigliere federale Eleonora Di Giuseppe;
- con provvedimento del 16 aprile 2018 il Garante, ritenuto sussistente il sospetto di violazione da parte dell'odierna deferita dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ha proposto l'irrogazione della sanzione della censura;
- in data 18 aprile 2018 la Segreteria degli Organi di Giustizia della FISE, su indicazione di questo Tribunale, trasmetteva all'Ufficio della Procura Federale copia di quanto ricevuto dalla Segreteria del Garante per i provvedimenti di competenza;
- tra le condotte oggetto di denuncia il Garante ha ritenuto rilevanti e non conformi ai principi di lealtà e correttezza, sanciti dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, i seguenti comportamenti:
  - 1) l'utilizzo di *“toni accesi rivolti a suscitare in maniera veemente adesioni emotive alla propria presa di posizione avversa da quella adottata dal Consiglio Federale, da lei radicalmente contestata”*;
  - 2) *“L'autoreferenzialità che l'ha indotta ad enfatizzare la sua versione e ad esorbitare dai limiti del suo ruolo, come dimostrato anche dai suoi incontri nell'ambito del CONI e presso il Ministero della Salute, incontri in sé non censurabili ma richiesti, ottenuti e divulgati dalla Di Giuseppe senza informare la Federazione e anche con l'utilizzazione di carta intestata da lei appositamente confezionata”*;
- la Procura Federale, esaminati gli atti e i documenti acquisiti anche attraverso richieste istruttorie all'Ufficio del Garante, al termine delle indagini formulava intenzione di deferimento nei confronti del



Consigliere Eleonora Di Giuseppe, la quale chiedeva di essere sentita, ai sensi dell'art. 64, n. 5 del Regolamento di Giustizia;

- veniva quindi disposta l'audizione in data 26 giugno 2018, nel corso della quale la Sig.ra Di Giuseppe, assistita dall'Avv. Enrico Chironi, in sostituzione dell'Avv. Francesco Colotti, previo deposito documentale, affermava quanto segue: a) *“non ho mai agito per velleità autoreferenziali né ho mai enfatizzato la mia versione o esorbitato dai miei ruoli (...)”*; b) *“il rispetto del benessere, la tutela e la macellazione del cavallo sono temi pubblici con rilievi morali e sociali pubblici. A tal proposito gli interventi di Striscia la Notizia, e dei media in generale, evidenziano che trattasi di argomenti di interesse e rilievo pubblico. Tant'è che già nel 2007 il ministero della salute aveva emanato delle normative per la tutela della salute pubblica con riferimento al consumo della carne equina e alla netta differenziazione tra i cavalli destinati alla macellazione, DPA, e agli altri. Di fatto già nel 2006 la stessa FISE, le forze armate e Roma capitale avevano stabilito di iscrivere nei propri ruoli solo cavalli non DPA tutelati nella destinazione finale”*; c) *“inoltre, anche il commissario Ravà aveva nell'ambito del suo mandato ri-deliberato la norma in questione nell'ambito del regolamento FISE per la tutela del cavallo, dopo che lo stesso era stato sottoscritto, unitamente ad altre norme e principi a tutela del cavallo, dal presidente del CONI Giovanni Malagò, presidente Coni Servizi Chimenti, dal Sottosegretario alla Salute Vito De Filippo”*; d) *“la delibera del commissario straordinario stabiliva altresì il mio ruolo di curatrice dell'iniziativa 'principi tutela e gestione degli equidi' nonché del regolamento federale (...)”*; e) *“come curatore di questo progetto, inserita nel comitato scientifico, di cui alle pubblicazioni in atti, avevo rapporti diretti con gli esponenti del ministero della salute, membri del medesimo comitato: i miei rapporti e i miei incontri avvenivano in questo contesto ed esulavano dal mio ruolo di consigliere federale, oltre che per altri incarichi di consulenza pregressi sempre in favore del Ministero”*; f) *“il 9/01/2018 è stato pubblicato sul sito FISE un comunicato con cui veniva spiegata la norma modificata nel consiglio del 5/12/2017 e veniva allegato il testo del libro 6 del regolamento generale, non ancora deliberato, nell'ambito del quale si rendevano destinabili alla produzione alimentare cavalli e pony fino a 6 anni di età”*; g) *“il 15/01/2018 il Presidente teneva una conferenza stampa, che ha raggiunto 2.900 visualizzazioni su fb, in cui pubblicamente ha dichiarato che non vi era alcuna difforme norma precedente, che vi erano stati tentativi di orientare i proprietari di cavalli nel senso di evitare la destinazione alimentare per i propri equidi, ma che in realtà non vi era stata mai un'effettiva attuazione di tale intento (...). Da lì in poi sono aumentate le istanze dei tesserati (...) rivolte alla federazione, con cui si chiedeva di mantenere la norma precedente. A me sono arrivate molte richieste da associazioni e gruppi di tesserati che avanzavano la medesima istanza” (...)*; h) *“la carta intestata era stata da me usata già a luglio 2017 e di ciò il Presidente era edotto perché aveva approvato il testo di una mia lettera che avevo redatto sulla medesima carta intestata 'personale', in atti. Il file era stato realizzato durante la gestione commissariale non dalla sottoscritta, ma dagli uffici federali, mi sono limitata solo ad*



aggiungere consigliere federale e recapiti personali, similmente a quanto disposto dal presidente con i biglietti da visita per tutti i consiglieri. Mi risulta che altri soggetti federali utilizzano lo stesso format (...);

i) “i miei interventi sono sempre stati successivi alle istanze dei tesserati e conseguenti agli interventi disposti o fatti dal Presidente Federale, non mi si può quindi addebitare di aver voluto suscitare adesioni emotive alla mia presa di posizione (...). Come consigliere federale ho ritenuto di dover dare voce alle istanze del comparto equestre senza aver mai voluto offendere nessuno mantenendo toni pacati ed educati”;

- all’esito di quanto sopra evidenziato dal Consigliere Eleonora Di Giuseppe, la Procura Federale depositava in data 20 luglio 2018 atto di deferimento nei confronti della medesima per “l’improprio utilizzo della carta intestata federale, appositamente confezionata e personalizzata per la comunicazione del 22 gennaio 2018, in violazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni”;

- in particolare, nell’atto di deferimento la Procura, dopo avere evidenziato l’assenza di rilievo disciplinare dei comportamenti richiamati al capo 1) e parzialmente di quelli di cui al capo 2) della formulazione del Garante, osservava invece, con riferimento alla condotta oggetto della contestazione come sopra formulata, che la stessa “configura un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza, di cui all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, da rispettarsi da parte dei tesserati in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. L’utilizzo della carta intestata federale era senza dubbio consentito al consigliere, ma non può sottacersi che lo stesso utilizzo avrebbe dovuto avere ad oggetto comunicazioni di carattere federale. Gli esponenti federali usano la carta intestata in quanto tali, quindi per comunicazioni da effettuarsi per conto della federazione. La stessa documentazione prodotta dalla sig.ra Di Giuseppe depone in tal senso (...). L’utilizzo della carta intestata federale, seppure personalizzata ed anzi a maggior ragione, per esprimere opinioni e punti di vista personali, anche se in rappresentanza di tesserati, da indirizzare a soggetti estranei alla compagine federale (...) configura un contegno contrario ai principi della correttezza e della lealtà, anche perché avrebbe potuto ingenerare il ragionevole affidamento nei terzi che la comunicazione de qua fosse inviata per conto della federazione”;

- il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento il 26 settembre 2018. Erano presenti, per la Procura Federale, l’Avv. Cristina Varano unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro, la deferita con il difensore Avv. Chironi, in sostituzione dell’Avv. Colotti;

- le parti procedevano alla discussione della causa;

- la Procura si riportava all’atto di deferimento e ai relativi allegati, specificando che il capo di incolpazione è conseguenza del procedimento innanzi al Garante e concludendo per l’applicazione della sanzione della censura;

- la difesa si riportava alle deduzioni contenute nella memoria difensiva ritualmente depositata, reiterando la richiesta istruttoria di prova testimoniale affinché il teste ivi indicato potesse riferire che i destinatari della comunicazione non sono soggetti estranei alla compagine federale;



- il Tribunale si riuniva in camera di consiglio per decidere in ordine alla predetta istanza e, all'esito, la rigettava in quanto ritenuta irrilevante ai fini della contestazione formulata dalla Procura Federale, tenuto conto altresì che il teste sarebbe stato chiamato a rispondere su argomenti già oggetto della delibera adottata dal Consiglio Federale in data 4-5 dicembre 2017, conosciuta o conoscibile dai destinatari della missiva del 22 gennaio 2018;

- prendeva quindi la parola la Sig.ra Di Giuseppe la quale precisava quanto segue: *“oggi ci troviamo a discutere sulla migliore forma grafica di una comunicazione ma la vicenda è stata fonte di dispiacere sia in riferimento alla storia normativa della Fise sia alla denuncia ricevuta dal Presidente federale riguardo allo svolgimento di quelli che sono stati accertati essere doveri di Consigliere federale. L'intera vicenda ha avuto un forte impatto mediatico, veicolato dal Presidente nel corso di una conferenza stampa nella quale era stata negata dal Presidente federale la sussistenza della normativa precedente. Tale conferenza stampa è stata visualizzata da circa 4000 persone, costringendo la deferita a dover prendere nuovamente la parola, sia per l'incarico già avuto dal Commissario Straordinario che come Consigliere. Ha ritenuto di adempiere il proprio dovere raccogliendo una serie di pareri legali in ambito sportivo per redigere la lettera, che contiene la storia della normativa federale sulla norma in questione e le considerazioni che i soggetti che hanno deliberato e sottoscritto la norma hanno fatto già dal 2005. Stesse considerazioni fatte altresì da altri enti (...). I soggetti destinatari della missiva non sono estranei alla vicenda ma hanno personalmente sottoscritto quella norma. Altra questione riguarda gli aspetti fiscali. Quanto espresso nella lettera non è una considerazione personale ma riporta contenuti federali. Con riferimento al dubbio potenzialmente ingenerato nei destinatari non sussiste in quanto hanno chiarezza del suo ruolo e la grafica è stata approvata dalla FISE (...). La possibilità di esprimere valutazioni personali da parte di un consigliere federale non sembra vietata da alcuna norma federale”*;

- in relazione alle domande poste dal Tribunale, la deferita rispondeva affermando che *“la nota del 22 gennaio 2018 prima dell'invio è stata condivisa con i miei legali, non è stata sottoposta al Presidente Federale”* e che *“nel contenuto non c'era alcun bisogno di approvazione in quanto si tratta di prerogative del consigliere federale e di contenuti federali”*. Il difensore concludeva riportandosi agli atti con la richiesta di assoluzione;

- il Tribunale si riservava, previa acquisizione della trascrizione del video della conferenza stampa del 15 gennaio 2018.

#### **RILEVATO CHE**

La responsabilità della deferita si ritiene acclarata alla luce dell'esame della documentazione acquisita in atti nonché in base alle dichiarazioni rese dalla medesima nel corso dell'audizione del 26 giugno 2018 davanti alla Procura Federale e all'udienza del 26 settembre 2018 innanzi a questo Tribunale.



La Sig.ra Di Giuseppe ha affermato che la veste grafica adottata per la redazione della comunicazione del 22 gennaio 2018 era stata approvata dalla FISE mentre in ordine al contenuto della predetta missiva ha rilevato che non era necessaria alcuna previa approvazione federale *“in quanto si tratta di prerogative del consigliere federale e di contenuti federali”*.

A corredo di quanto dedotto la difesa della deferita ha prodotto la bozza di una lettera risalente al mese di luglio 2017 il cui testo è stato redatto dalla Sig.ra Di Giuseppe utilizzando la carta intestata *“personalizzata”* dalla medesima ed inviato al Presidente della FISE per la previa autorizzazione, nella fattispecie poi accordata (cfr. all. 9 della memoria difensiva).

Tale argomentazione probatoria in realtà conferma la rilevanza disciplinare della condotta contestata alla deferita da parte della Procura Federale in forza della precedente valutazione operata dal Garante del Codice di Comportamento Sportivo, ovvero *“l'improprio utilizzo”* della carta intestata *“personalizzata”*.

Correttamente nell'atto di deferimento si evidenzia che *“l'utilizzo della carta intestata federale era senza dubbio consentito al consigliere”*, ma avrebbe dovuto avere ad oggetto *“comunicazioni di carattere federale”* (...), *“da effettuarsi per conto della federazione”*, come dimostra, a tal fine, il contenuto della predetta bozza di missiva depositata dalla difesa della Sig.ra Di Giuseppe.

Nell'*incipit* della lettera si legge, infatti, *“desidero esprimere, a nome della Federazione Italiana Sport Equestri, i complimenti per l'organizzazione (...)”*.

L'utilizzo della carta federale, nella medesima veste grafica *“personalizzata”*, per esprimere non contenuti federali, come afferma la deferita, ma opinioni e valutazioni personali del singolo consigliere federale si configura quale comportamento contrario ai principi espressamente enunciati e prescritti dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, a mente del quale *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

È indubbio che nella comunicazione del 22 gennaio 2018 venga ampiamente riportata, dopo un preliminare *excursus* normativo, la posizione di dissenso del consigliere Eleonora Di Giuseppe, già espressa in occasione del Consiglio Federale del 4-5 dicembre 2017 in tema di *“iscrizione degli atleti cavalli nei ruoli della FISE”*, il cui verbale è conosciuto o conoscibile dai destinatari della comunicazione in parola.

Peraltro, è la stessa deferita ad ammettere nella memoria difensiva che la missiva è stata *“scritta, firmata ed inviata non come comunicazione ufficiale della FISE, del Presidente o del Consiglio Federale”*.

Ed è questo il profilo che rileva dal punto di vista disciplinare sportivo: la manifestazione della propria opinione, anche se in rappresentanza di tesserati (nella fattispecie il dissenso espresso nella sede designata, ovvero il Consiglio Federale, avverso le determinazioni della *pars maior*) attraverso l'impiego non autorizzato della carta intestata federale.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*“I principi della democrazia rappresentativa propri delle Federazioni Sportive e degli Enti riconosciuti dal CONI” non sono stati affatto violati, come ritiene invece la difesa della deferita, atteso che l’opinione dissenziente espressa dal consigliere Eleonora Di Giuseppe durante lo svolgimento del Consiglio Federale del 4-5 dicembre 2017 non è rimasta “occulta”, ma oggetto di puntuale verbalizzazione ed il relativo verbale è stato pubblicato sul sito federale, di libero accesso.*

*“L’esercizio delle prerogative e funzioni politiche spettanti al consigliere federale quale membro eletto singolarmente e direttamente dall’Assemblea elettiva sulla base del programma elettorale rappresentato, delle attività svolte in ambito federale e per la FISE” – come enunciate nella memoria difensiva - hanno trovato pieno accoglimento e rispetto nella sede a ciò deputata, ovvero il Consiglio Federale.*

La necessità per il consigliere Eleonora Di Giuseppe di *“ricordare ai destinatari della nota in questione che essi avevano condiviso, sottoscritto e deliberato quelle norme, soprattutto dal momento che la loro esistenza era messa in dubbio dai componenti pro tempore del Consiglio Federale”* (come rilevato a pag. 13 della memoria difensiva) non poteva e non può, per i motivi appena esposti, trovare accoglienza attraverso l’utilizzo della carta intestata federale.

#### **P.Q.M**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

#### **APPLICA**

alla Sig.ra Eleonora Di Giuseppe la sanzione della censura, *ex art. 6, comma 1, lett. b)* del Regolamento di Giustizia.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 26 settembre - 26 ottobre 2018

Presidente relatore: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente: f.to Avv. Valentina Mazzotta